

STATUTO DEL CONSORZIO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati Casa Anziani Alto Vedeggio

Con la denominazione *Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio* è costituito, tra i Comuni di Isonne, Mezzovico-Vira, Monteceneri, un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha per scopo la gestione della casa per anziani dell'Alto Vedeggio, la buona manutenzione, ogni altra attività affine a favore della popolazione anziana residente nei Comuni consorziati come pure eventuali ampliamenti della struttura.

Dell'ammissione in Casa per Anziani beneficeranno prioritariamente i cittadini domiciliati nei Comuni consorziati.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Mezzovico-Vira.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II – ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile.
- la Delegazione consortile.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica é incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) provvede alle nomine di sua competenza e annualmente, a quella del suo Presidente;
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione (commutazione d'uso e di godimento) dei beni consortili;
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili.;
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri della Delegazione consortile e le disposizioni per la gestione del personale alle dipendenze del Consorzio;
- j) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo;

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega alla direzione

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 40'000.00 due volte all'anno.

La Delegazione può fare spese correnti non preventivate senza chiedere il consenso al Consiglio Consortile sino a un importo massimo di complessivi fr. 40'000.00.

La Delegazione può delegare alla direzione competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono la maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I voti sono attribuiti ai Comuni secondo le modalità seguenti:

- a) Un voto per ogni Comune, oltre ad un voto ogni 500 abitanti o frazione superiore ai 250 abitanti;
- b) I dati determinanti sono quelli ufficiali relativi alla popolazione residente permanente, pubblicati dall'Ufficio statistica al 31 dicembre di ogni anno;
- c) La ripartizione dei voti viene ricalcolata all'inizio del quadriennio di ogni legislatura;
- d) Un comune può avere la maggioranza assoluta dei voti nel consiglio consortile (art. 16 cpv 3);

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

- a) in seduta ordinaria
 - entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;
 - entro la fine del mese di dicembre per deliberare su conti preventivi;
- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
 - dalla Delegazione consortile;

- da uno dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere;

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.

Un Comune può avere la maggioranza assoluta dei membri (art. 16 cpv 4).

Devono far parte della Delegazione almeno un rappresentante di ogni Comune consorziato.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione é nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte a terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;

- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 20;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche;

Essa assume, risp. sorveglia la corretta applicazione delle competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 19.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio non elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile presenta per contro una valutazione di sostenibilità finanziaria e un piano di ammortamento unitamente ai progetti di investimento che superano l'ammontare di CHF 500'000.00. Ne invia preventivamente una copia ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso il progetto di investimento.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 26 Quote di partecipazione a carico dei comuni

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante il ricavato da mandati di prestazione, sussidi correnti, rette degli ospiti, prestazione a terzi, prestazioni assicurative e quote di partecipazione versate dai Comuni consorziati su richiesta della Delegazione.

Il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti e degli investimenti già realizzati è a carico del Consorzio. I Comuni versano al Consorzio le loro quota parte di ammortamento del debito contratto dal Consorzio, la restituzione dei prestiti LIM e i relativi interessi.

Le quote di partecipazione a carico dei Comuni per gli investimenti già realizzati, per gli investimenti e per le spese non riconosciute dal contratto di prestazione sono così ripartite:

- a) Spese degli investimenti già realizzati fino al 31. 12. 2013
- | | |
|----------------|---------|
| Isonne | 9.89 % |
| Mezzovico-Vira | 20.48 % |
| Monteceneri | 69.63 % |

b) Spese degli investimenti

Le spese per interventi edilizi o di manutenzione ordinaria o straordinaria, iscritte nelle attività di bilancio (art. 159 LOC) vengono ripartite secondo le quote di partecipazione di cui alla lett. a).

In caso di futuri ampliamenti della struttura attuale i Comuni consorziati concorderanno una nuova chiave di riparto basata sul numero di abitanti per Comune.

c) Costi per le spese di gestione non riconosciute dal contratto di prestazione

I relativi oneri saranno ripartiti ai Comuni sulla base della chiave di riparto stabilita sul numero della popolazione residente e permanente, di ogni singolo comune. Dati ufficiali pubblicati dall'Ufficio di statistica al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio della legislatura. Questa ripartizione è valida per tutto il quadriennio.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili è applicabile l'apposito Regolamento organico e, quale diritto sussidiario, i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC).

Art. 28 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Art. 01 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione enti locali.

STATUTO CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO – MEZZOVICO – VIRA

Approvato dalla Sezione Enti Locali in data

Mezzovico-Vira, 3 settembre 2013